

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2488)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 24 marzo 1976 (V. Stampato n. 4000)

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(ORLANDO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 31 marzo 1976*

**Conferimento di posti ad idonei dei concorsi pubblici presso
le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle tele-
comunicazioni**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1970, n. 10 e nell'articolo 5, ultimo comma, della legge 12 agosto 1974, n. 370, è prorogata al 31 dicembre 1976 per la disponibilità dei posti

e al 30 giugno 1977 per il conferimento dei posti stessi, limitatamente alla tabella XIV di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il termine fissato dall'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, modificato dall'articolo 11 della legge 12 agosto 1974, n. 370, per l'utilizzazione degli idonei dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale della tabella XXIII, di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è prorogato di tre anni nei confronti degli idonei del concorso a 362 posti di operatore ULA, bandito con decreto ministeriale 19 aprile 1971, n. ULA/A/9118.

Per i concorsi di accesso alle qualifiche iniziali della tabella VII, nonché delle tabelle X, XII e XIV, di cui, rispettivamente, agli articoli 124 e 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, possono essere assunti idonei nel limite dei posti che risultino disponibili nel triennio successivo alla data di approvazione delle relative graduatorie e secondo l'ordine di queste ultime.

La disposizione di cui al precedente comma è applicabile ai concorsi banditi in data non anteriore al 1° dicembre 1974.